ATTO N. 647

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 434 del 2.5.2001)

"Testo unico regionale per le foreste"

Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 14.5.2001

Trasmesso alla II-I Commissione Consiliare Permanente il 14.5.2001

Mod. M/6

Cod. DX01110063

REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: -TESTO UNICO REGIONALE DELLE FORESTE-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

02/05/2001 n. 434 .

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
SERENI MARINA	Assessore		X

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;
Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale per le Attivita' produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro avente per oggetto: "Testo unico regionale delle foreste";
Tenuto conto del parere e delle proposte formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;
Tenuto conto delle indicazioni avanzate dal Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Testo unico regionale delle foreste", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2) di indicare l'Assessore all'agricoltura e foreste di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

Disegno di legge: "Testo unico regionale delle foreste"

RELAZIONE

In applicazione dell'art. 128 della L.R. 2 marzo 1999, n.3 il Servizio Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana ha elaborato un disegno di legge regionale di riordino della normativa vigente con l'intento di pervenire ad un Testo unico (TU) in tema di foreste e protezione della flora.

Si tratta di un obiettivo previsto anche dal Piano Forestale Regionale (PFR) decennale approvato dal Consiglio con deliberazione 15 marzo 1999, n.652.

Il TU assorbe 8 LL.rr.:

a)4/77 (istituzione vivaio regionale);
b)23/79 (gestione demanio forestale);
c)19/80 (Vincolo idrogeologico);
d)32/81 e, a seguire, il Regolamento regionale n. 1/81(Prescrizioni di massima e di polizia forestale);
e)55/81(incentivazione attività produttive) , da tempo quasi totalmente inattuata;
f)47/83 (Interventi delle Comunità montane);
g)37/87 (Servizio antincendi boschivi);
h)49/87 e successive modifiche ed integrazioni (tutela alberi e flora)

Vengono altresì abrogati, in quanto assorbiti nel testo unico, il comma 2 dell'art.16 della L.R. 29/84 ed il comma 4 dell'art.15 della L.R. 6/94, nonché gli articoli 112, 113, 114 e 115 della L.r. 3/99 concernenti conferimenti di funzioni in materia forestale a Comunità montane e Comuni.

Inoltre, al fine di rendere coerente la normativa vigente con il presente disegno di legge sono state introdotte modifiche alle leggi regionali n. 3/99, n. 2/00 e n. 19/00.

Con l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano Forestale Regionale (PFR) per il decennio 1998-2007 la Regione ha dato avvio alla razionalizzazione e qualificazione della propria azione in questo settore, stabilendo specifici obiettivi ed indirizzi operativi finalizzati a garantire la conservazione e la gestione sostenibile di una risorsa strategica ed irrinunciabile per la stabilità dell'ambiente e del territorio dell'Umbria quale è il patrimonio forestale.

La redazione del PFR ha posto le fondamenta sull'importanza crescente che la difesa e la valorizzazione del bosco è andata assumendo all'interno delle politiche agricola ed ambientale, trovando negli impegni sottoscritti a livello internazionale dallo Stato italiano un costante e preciso punto di riferimento. E' quindi attraverso l'attuazione degli indirizzi del PFR che si intende operare a livello regionale per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello internazionale e contribuire al rispetto degli impegni sottoscritti.

Gli strumenti che il Piano individua per garantire il raggiungimento degli obiettivi sono tre:

- la pianificazione forestale;
- la normativa di settore;
- le fonti finanziarie.

In questo quadro particolare rilievo assume l'adeguamento della normativa regionale vigente quale strumento indispensabile per il completamento della riorganizzazione del settore ed in grado di:

- garantire un'adeguata suddivisione ed organizzazione delle competenze, nel quadro dei principi di sussidiarietà;
- garantire la tutela, il miglioramento e lo sviluppo economico delle risorse, incentivando la gestione multifunzionale del bosco;
- incentivare la gestione pianificata delle risorse al fine di garantire nel tempo adeguati livelli di efficienza funzionale dei popolamenti forestali;
- garantire la salvaguardia delle peculiarità del territorio regionale nelle attività volte all'incremento dell'estensione delle superfici boscate;

- orientare l'attività operativa indirizzandola su canali di efficacia e sostenibilità, fornendo il necessario supporto finanziario;
- consolidare ed incrementare gli aspetti occupazionali legati alle attività selvicolturali, nel rispetto dei principi di gestione sostenibile;
- semplificare le procedure burocratico-amministrative;
- fornire un quadro normativo chiaro e completo agli operatori.

Attualmente la normativa regionale di settore si articola in 11 leggi ed un regolamento. Si tratta di un complesso normativo di sicuro valore ed efficacia che ha consentito nel tempo di ottenere importanti risultati nel campo della conservazione e del miglioramento del patrimonio forestale. A partire dalla fine degli anni '80 e successivamente con maggiore vigore negli ultimi anni, tali norme hanno iniziato ad evidenziare la loro incapacità di tenere passo con l'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, degli indirizzi nazionali ed internazionali e delle attenzioni al settore da parte dell'opinione pubblica. Infatti, la maggior parte delle vigenti leggi regionali risale al periodo 1977-1983, ovvero sono appena successive al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente il trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato. Più in particolare le norme più specificatamente "forestali" risalgono al triennio 1979-1981, la legge che regola l'attività delle Comunità montane è del 1983 e la legge relativa alla prevenzione e lotta agli incendi è del 1987. Più recentemente sono stati affrontati i problemi relativi alla definizione delle competenze in materia (legge regionale 2 marzo 1999, n.3) ed al riordino delle Comunità montane e dei territori montani (legge regionale 19 /2000).
E' chiaro quindi che le attuali norme non possano tenere conto di alcuni cardini fondamentali che incidono più o meno direttamente nell'attività del settore:

- la legge 431/85 che ha esteso a tutti i boschi il vincolo paesaggistico-ambientale di cui alla legge 1497/39, normative ora assorbite dal testo unico in materia di beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- le determinazioni assunte nella Conferenza su Ambiente e Sviluppo del 1992 e relative alla formulazione di politiche volte alla gestione forestale sostenibile ed alla conservazione della biodiversità;
- il processo paneuropeo avviato a livello europeo (Helsinki, 1993) e che ha portato all'approvazione di 4 risoluzioni (gestione sostenibile delle foreste, conservazione della biodiversità, cooperazione internazionale, adeguamento delle foreste europee ai cambiamenti climatici) e ad un sistema di principi ed indicatori di gestione sostenibile (Lisbona, 1998);
- la Convenzione quadro sui cambiamento climatici (Kyoto, 1997) che ha portato le foreste al centro delle politiche di sviluppo economico quale ecosistema in grado di sequestrare i gas di serra;
- il documento sulla Strategia forestale dell'Unione europea – COM(1998) 649 def. Del 18.11.1998 – che stabilisce gli obiettivi e le azioni dell'U.E. nel settore forestale attribuendo particolare rilievo alla promozione di una gestione, conservazione e sviluppo sostenibili delle foreste, al mantenimento e valorizzazione delle risorse della silvicoltura e all'estensione delle superfici boschive;
- il Reg. 1257/99 relativo allo sviluppo rurale e che costituisce, relativamente al settore forestale, lo strumento per mettere in atto la Strategia forestale dell'Unione europea.

E' quindi urgente l'emanazione di una nuova regolamentazione regionale in materia di boschi che risulti più aderente all'attuale situazione del settore forestale,

che consenta di collegare il vincolo idrogeologico al vincolo ambientale (introdotto per tutti i boschi con la legge "Galasso" L.431/85) e che permetta di prevenire eventuali danni all'ambiente ed ai soprassuoli evitando la pesantezza delle attuali procedure burocratiche.

Da segnalare inoltre la necessità di legiferare in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di propagazione al fine di colmare una lacuna ormai storica e derivante in massima parte dalla scarsa chiarezza in merito alle competenze amministrative in questa stessa materia ed all'impostazione della legge nazionale di riferimento, la legge n. 269/73.

Da quanto esposto emerge chiaramente che la finalità del testo unico predisposto è sia la semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure burocratiche che l'aggiornamento delle norme alle attuali esigenze di tutela, gestione e sviluppo sostenibile delle risorse.

Da segnalare inoltre la necessità che venga superata la contrapposizione creatasi negli anni passati fra esigenze di conservazione e produzione di materie prime, aspetto che trova giusta soluzione nella gestione multifunzionale e sostenibile delle risorse forestale. Di conseguenza l'attività selvicolturale deve essere interpretata come uno strumento attivo ed indispensabile per garantire nel tempo la conservazione della risorsa sotto la globalità dei diversi punti di vista.

Ad appositi regolamenti spetterà, invece, la trattazione di dettaglio di aspetti tecnici quali quelli relativi alla redazione dei piani di gestione forestale ed alle tecniche selvicolturali di intervento.

In conclusione, si ritiene doveroso rimarcare che nell'approccio alle risorse forestale l'obiettivo primario deve assolutamente essere la prevenzione di qualsiasi danno poiché il bosco è un ecosistema complesso in cui non è possibile riparare a posteriore ad eventuali errori commessi se non con tempi di attesa che superano molto spesso la vita dell'uomo.

COMMENTO ALL'ARTICOLATO

Per semplificare la lettura del disegno di legge in oggetto è stata redatta la tabella allegata, la quale fornisce un quadro sinottico che chiarisce le rispondenze fra il testo unico e l'attuale complesso normativo vigente.

I primi tre articoli trattano alcuni aspetti fondamentali di carattere generale individuando l'oggetto, il rinvio al regolamento di attuazione per il dettaglio degli aspetti tecnici e operativi e gli enti competenti per il territorio. Relativamente a quest'ultimo aspetto si tratta in sostanza di un ulteriore affinamento di quanto già contenuto nella L.R. n. 3/99 e nella L.R. n.19/00

Il titolo I tratta la tutela del patrimonio forestale, degli alberi e della flora spontanea. Più in particolare il capo I riguarda le norme di tutela forestale ed idrogeologica assorbendo le seguenti leggi regionali:

- la legge regionale n. 32/81;
- la legge regionale n. 49/87.

Gli aspetti innovativi riguardano la definizione del bosco (art. 5), aspetto che fino ad oggi era stato trattato a livello di deliberazione della Giunta regionale o in forma non esaustiva (nuovo PUT), e che è di notevole importanza al fine di individuare precisamente l'oggetto di tutela.

Con l'art. 6 la competenza al rilascio delle autorizzazioni è attribuita alle Comunità montane, mentre è introdotta l'obbligatorietà della segnalazione preventiva per tutti gli interventi al fine di prevenire qualsiasi danno, vista la frequente irreparabilità degli errori in materia di boschi.

L'art. 7 individua i divieti, introducendo la novità del divieto di esecuzione del taglio a raso dei boschi di alto fusto, mentre l'art. 8 individua gli aspetti trattati dal regolamento di attuazione in materia di tutela forestale ed idrogeologica.

Innovazioni sono state introdotte in materia di ditte boschive (art. 9), individuando una differenziazione delle possibilità operative in funzione delle capacità tecnico-operative delle ditte stesse, istituendo inoltre un albo degli operatori forestali (art. 10) al fine di:

- limitare gli infortuni sul lavoro, in considerazione della delicatezza e pericolosità del lavoro in bosco;
- diminuire i danni al bosco, grazie ad una maggiore professionalità;
- evitare l'utilizzo di lavoro in nero in attività peraltro piuttosto pericolose.

Con l'art. 11 sono stati dati precisi indirizzi per la costituzione presso gli enti competenti per territorio di specifiche commissione per il contenzioso forestale, al fine di razionalizzare un'attività che oggi non in tutti i casi viene svolta adeguatamente.

Il capo II (articoli da 12 a 16) riguarda la protezione degli alberi e della flora spontanea e assorbe gran parte dell'articolato della legge regionale n.49/87. Viene inserita una maggiore differenziazione del livello di tutela degli alberi singoli o in gruppi "fuori bosco" al fine di garantire una maggiore protezione degli esemplari di maggiore pregio ed interesse. Si prevede inoltre di procedere all'aggiornamento delle tabelle allegate alla L.R. n. 49/87 al fine di recepire le maggiori conoscenze esistenti sulla flora dell'Umbria. Infine, con l'art. 16 si intende dare maggiore razionalità alla realizzazione di iniziative naturalistiche.

Il capo III (articoli da 17 a 24) riguarda l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi assorbendo l'articolato della L.R. n. 37/87. Le novità introdotte riguardano in particolare:

- Il rafforzamento dell'attività propositiva del Comitato regionale consultivo (ex Servizio regionale per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi), integrandone la composizione con rappresentanti del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Prefetture di Perugia e Terni;
- L'attribuzione al dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della competenza relativa all'apertura e chiusura della campagna annuale antincendio, al fine di sneliire l'attuale iter che in qualche caso a comportato l'impossibilità di garantire la necessaria ed irrinunciabile tempestività.

Nel titolo II viene trattato il settore della forestazione pubblica.

Il capo I (articoli 25,26 e 27) riguarda le funzioni riservate alla Regione, fra le quali spiccano l'approvazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Forestale Regionale, assorbendo quanto previsto all'art. 112 della L.r. 3/99.

Il capo II (articoli da 28 a 31) disciplina l'esercizio della delega alle Comunità montane in materia di funzioni amministrative e realizzazione degli interventi diretti al potenziamento, al miglioramento, alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio boschivo regionale in attuazione del PFR. Il capo II sostituisce integralmente la L.r. 47/83, semplificando e razionalizzando quanto già in essa previsto.

Nel capo III (art.32) si affronta l'amministrazione e la gestione del patrimonio agroforestale di proprietà pubblica, nel quale rientra anche l'ex patrimonio indisponibile regionale trasferito ai Comuni con l'art. 11 della L.r. 19/2000 fin qui gestito in base alla L.r. 23/79 che pertanto viene abrogata. Viene introdotto l'obbligo di destinare almeno il 10% dei ricavi derivanti dall'attività di gestione forestale ad interventi di pianificazione, miglioramento e potenziamento del patrimonio forestale.

Il titolo III (art. 33) introduce il concetto, di fatto già consolidato, che il sostegno all'attività di forestazione realizzata da soggetti privati è attuato nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria. Inoltre, al fine di prevenire danni per calamità naturali, compresi gli incendi, è data possibilità agli enti competenti per territorio possono sostituirsi nella gestione di boschi abbandonati il cui degrado potrebbe

arrecare pregiudizio ai circostante patrimonio forestale.
Il titolo IV tratta un aspetto considerato sinora del tutto marginalmente dalla normativa regionale vigente, mirando così a sanare una carenza ormai storica.
L'articolato del capo I (articoli da 34 a 40) deriva direttamente dai principi stabiliti dalle direttive comunitarie e dalla legge nazionale di riferimento che tuttora è la legge 269/73 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, vengono adeguatamente razionalizzate e calate nella realtà regionale le procedure già stabilite a livello comunitario e nazionale, dando, finalmente, un quadro chiaro per gli operatori sia del settore vivaistico che selvicolturale.
Il capo II (articolo 41) inserisce nel testo unico quanto effettuato in attuazione dell'art. 112 della L.R. n. 3/99 relativamente alla costituzione dell' Azienda vivaistica regionale e la possibilità per la regione di avvalersi della stessa Azienda per azioni finalizzate alla salvaguardia della biodiversità e degli ecotipi locali.
Il titolo V (articoli da 42 a 48) tratta il finanziamento delle funzioni e criteri di ripartizione.
Il titolo VI tratta le norme finali e transitorie. L'art. 49 contempla nella sua interezza il regime sanzionatorio per tutto il settore forestale lasciando quindi al regolamento di attuazione la trattazione dei soli aspetti applicativi. E' stato semplificato l'attuale regime riconducendo ad un numero più ridotto il complesso dell'attuale casistica e procedendo ad un aggiornamento degli importi soprattutto in relazione agli effetti ambientali delle infrazioni.
Con l'art. 50 vengono stabilite le norme transitorie che consentiranno al Testo unico di essere operativo nel periodo precedente all'approvazione del regolamento di attuazione e delle diverse tabelle che dovranno essere ad esso allegate.
L'art. 51 introduce modifiche alle leggi regionali n. 6/94, n. 3/99, n. 2/00 e n.27/00 finalizzate a rendere tali normative coerenti con il presente disegno di legge e con il Piano Forestale Regionale.
Infine, l'art. 52 tratta l'abrogazione di norme vigenti.

MODIFICHE RISPETTO AL TESTO LICENZIATO DAL COMITATO LEGISLATIVO

Rispetto al testo licenziato dal Comitato legislativo, di cui si allega copia unitamente alla lettera di trasmissione dello stesso testo datata 2 maggio 2000, prot. 15445/IV, si è ritenuto di dover apportare, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, le seguenti principali modifiche:

- l'inserimento del richiamo alla legge regionale 9 marzo 2000, n. 19;
- la sostituzione del riferimento alla legge n. 431/85 con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- l'art. 1 è stato integrato e completato anche in relazione all'intervenuta approvazione della legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente la legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- l'art.3 è stato integrato indicando la ripartizione delle competenze in materia forestale;
- all'art.5 sono stati inseriti nella definizione di bosco anche le radure di superficie inferiore a 2.000 mq per tenere conto delle indicazioni emerse a livello nazionale e, per opportuna chiarezza, è stata inserita anche la definizione di arboricoltura da legno;
- il capo III è stato adeguato alla legge-quadro in materia di incendi boschivi già precedentemente richiamata;
- in relazione al punto precedente è stato rivisto anche l'art. 49 per quanto attiene alle sanzioni in materia di incendi boschivi;
- è stato inserito l'art.25 concernente il Sistema informativo forestale al fine di meglio definirne articolazione e funzioni;

- all'articolo7 comma 1 è stata ampliata la casistica dei divieti ed è stato modificato il comma 2 armonizzandolo con le leggi regionali n. 2/00 e 27/00;
- l'articolo 10 è stato ridenominato "Albo degli operatori forestali";
- il comma 1 dell'art. 12 è stato scisso, per maggiore chiarezza in due commi con conseguente rinumerazione dei restanti commi dell'articolo;
- la correzione dell'art. 16 comma 6 (precedentemente art. 17 comma 4) sostituendo "...precedente..." con "...presente...";
- modifica della consecuzione dei commi 4, 5 e 6 dell'attuale art. 16 ed in particolare il comma 4 diviene il 6, il 5 diviene il 4 ed il 6 diviene il 5;
- all'art. 18 comma 2 lettera c) "..Comunità montane." è sostituito da "..Comunità ed Enti montani.);
- all'art. 32 comma 1 "...patrimonio agro-forestale regionale..." è sostituito con "...patrimonio agro-forestale di proprietà pubblica..." ed è stato aggiunto il comma 2 relativo alla destinazione dei ricavi derivanti dall'attività forestale;
- è stato aggiunto il comma 2 dell'articolo 33 relativo al potere di sostituzione al fine di garantire maggiore tutela del patrimonio forestale dalle avversità;
- è stato modificato il comma 1 dell'art. 41 per tenere conto di quanto già effettuato relativamente alla costituzione dell'Azienda vivaistica regionale ed è stato inserito il comma 2 relativo alle attività di interesse è pubblico che la stessa Azienda potrà svolgere in armonia con la L.R. n. 25/00;
- al punto l) delle abrogazioni è stato inserito l'art. 113 e sono stati depennati dagli art. da abrogare l'art. 111 e l'art. 126;
- gli articoli relativi al finanziamento e riparto di fondi sono stati accorpati in unico titolo rispettando quanto comunicato dal Servizio bilancio e controllo di gestione con nota del 15 giugno 2000, prot. 21605/II;
- è stato ulteriormente affinato e modificato l'art. 49 relativo alle sanzioni;
- è stato inserito l'art. 51 concernente le modifiche alle leggi regionali n. 6/94, 3/99, n. 2/00 e n. 27/00.

Perugia, 27.02.2001

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Ciro Becchetti)

del.2 -D-
FRG/amz

Disegno di legge: Testo Unico regionale delle foreste

Art. 1.
(*Oggetto*)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, delle norme comunitarie e in attuazione dell'art. 22 dello Statuto regionale, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli alberi, della flora spontanea e del territorio sotto l'aspetto idrogeologico.
2. La presente legge intende promuovere la gestione sostenibile delle foreste in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, al fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e l'utilizzazione degli ecosistemi forestali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono.
3. La presente legge, in attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 concernente "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", detta norme per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 2
(*Regolamento di attuazione*)

1. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale approva apposito regolamento di attuazione in seguito denominato regolamento.

Art. 3
(Funzioni e compiti in materia forestale)

1. Sono di competenza regionale:
   a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano forestale regionale (PFR), che individua gli obiettivi da conseguire e le

azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto degli obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate;

b) la formazione e l'aggiornamento del sistema informativo forestale regionale quale base conoscitiva per la redazione del Piano forestale regionale;
c) l'attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;
d) l'attuazione dei regolamenti comunitari di settore;
e) l'attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;
f) l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e la tenuta dell'elenco degli alberi di rilevante interesse;
g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l'approvazione del relativo Piano regionale previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
h) l'approvazione del Programma annuale degli interventi realizzati in attuazione del Piano Forestale Regionale;
i) il rilascio delle autorizzazioni alla produzione e vendita di materiale di moltiplicazione forestale;
j) la concessione di deroghe per l'utilizzo di determinati materiali di moltiplicazione forestale secondo quanto indicato alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 38;
k) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di vietare l'utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 38.

2. Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per territorio le Comunità montane ed i Comuni non ricadenti in alcuna comunità montana.
3. Sono trasferiti agli enti competenti per territorio:
   a) il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti

a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi secondo quanto indicato all'articolo 6;

b) la tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli enti pubblici, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;

c) la tabellazione delle strade e piste su cui è vietata la circolazione secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 7;

d) l'individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimenti di manifestazione pubbliche e gare ai sensi del comma 6 dell'articolo7;

e) la tenuta dell'albo degli operatori forestali di cui all'articolo10;

f) l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi della presente legge, secondo quanto indicato all'articolo 11;

g) il rilascio delle autorizzazione all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14;

h) l'autorizzazione all'impianto di talune specie arboree nei rimboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno secondo quanto indicato all'articolo 15;

i) gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 23;

4. Sono delegate agli enti competenti per territorio:

a) la tenuta dell'albo delle ditte boschive di cui all'articolo 9;

b) le funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 4;

c) l'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi di cui al capo II del titolo II;

d) il rilascio dei certificati di provenienza per il materiale di moltiplicazione forestale di cui all'articolo 38.

5. I Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, i quali hanno la facoltà di entrare a far parte di una di esse, esercitano le funzioni di cui ai commi 3 e 4 affidandole ad

una Comunità montana limitrofa in base ad apposita convenzione.
6. I Comuni di Perugia, Terni e Foligno per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 possono avvalersi di una Comunità montana limitrofa in base ad apposita convenzione.
7. Per gli interventi che interessano il territorio di competenza di più enti, le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4, sono esercitate dalla Comunità montana nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie interessata.

TITOLO I
TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE, DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA.

CAPO I
NORME DI TUTELA FORESTALE ED IDROGEOLOGICA

Art. 4
(*Terreni sottoposti a vincolo*)

1. Sono disciplinati dalle norme del presente capo:
a) i terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive integrazioni e modificazioni;
b) i boschi secondo la definizione di cui all'art. 5.
2. L'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico è disposta dagli enti competenti per territorio.

Art. 5
(*Definizione di bosco*)

1. Ai fini della presente legge è considerato bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento.
2. Si considerano bosco:

a) i castagneti da frutto;
b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento;
c) i terreni imboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;
d) le radure di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuita' del bosco;

3. Non si considerano bosco:
a) gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;
b) le aree verdi pubbliche e private destinate a giardini o parchi urbani;
c) i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146 del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.

4. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

Art. 6
(*Autorizzazioni*)

1. Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi tutti gli interventi sono sottoposti a segnalazione o ad autorizzazione secondo le norme del regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente competente per territorio, assegnando la responsabilità del procedimento ad un tecnico in possesso di idonea abilitazione all'esercizio della professione.
3. In sede di rilascio dell'autorizzazione possono essere dettate per il compimento dei lavori, accertata, dove occorra, la condizione dei luoghi, ulteriori prescrizioni ritenute necessarie, oltre a quelle previste dal regolamento.
4.L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione,

denudazione o turbamento del regime delle acque.

Art. 7
(*Divieti*)

1. Nei boschi sono vietati:
a) la trasformazione in altre qualità di coltura salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e quanto previsto al comma 2;
b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla regione per altri motivi;
c) la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria;
d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.
2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dal comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del Comune interessato o dei Comuni limitrofi o in alternativa mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento da versare alla Regione e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento.
3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di sperimentazione e ricerca e di conduzione del fondo, è vietata:
a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale e su quelle realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;
b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli;
c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici

e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.
4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. a), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni comunali.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e degli invalidi non deambulanti il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.
6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per territorio individuano le aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni.
7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo.

Art. 8
(*Rinvio al regolamento*)

1. Gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle segnalazioni sono disciplinati dal regolamento.
2. Nel regolamento sono compresi gli interventi che, salvo quando diversamente indicato, rientrano nel taglio colturale o nell'ordinaria attività agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e sono finalizzati alla gestione sostenibile dei boschi.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il regolamento prevede, in particolare:
   a) norme generali per la realizzazione e progettazione di interventi silvocolturali e per la redazione dei piani di taglio, dei piani di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali;
   b) modalità di gestione, tutela, trattamento ed utilizzazione dei boschi e relative norme particolari per i boschi

governati a ceduo e per i boschi di alto fusto e le fustaie di origine agamica;

c) norme particolari per le proprietà degli enti pubblici e per le proprietà collettive;
d) norme per i terreni agrari e per la trasformazione dei terreni saldi;
e) norme per i movimenti di terreno, per il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni, per l'esercizio di cave e miniere e per la realizzazione di discariche controllate;
f) norme per l'esercizio del pascolo;
g) norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti e per la commercializzazione degli alberi di Natale;
h) norme relative alla viabilità rurale e forestale;
i) norme per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture a rete;
j) norme per i progetti speciali e di ricerca.

Art. 9
(*Ditte boschive*)

1. E' istituito presso ciascun ente competente per territorio l'Albo delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi.
2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'Albo è suddiviso nelle seguenti tre fasce:
a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;
b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;
c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.
3. Il regolamento disciplina:
a) le modalità di tenuta dell'Albo;
b) le modalità di iscrizione all'Albo e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità.
4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza, o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato dove la ditta figura

iscritta alla locale Camera di commercio industria e artigianato.

Art. 10
(*Albo degli operatori forestali*)

1. E' istituito presso ogni ente competente per territorio l'Albo degli operatori forestali.
2. Agli iscritti all'Albo è rilasciato un patentino, esente da tasse, valido su tutto il territorio regionale e fino al pensionamento dell'interessato.
3. Il regolamento disciplina:
a) le modalità di tenuta dell'Albo;
b) le modalità di iscrizione all'Albo e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità.
4. Le ditte boschive iscritte all'Albo di cui all'art. 9, per le operazioni di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con la motosega, devono impiegare esclusivamente operatori in possesso dell'apposito patentino, pena la revoca dell'idoneità.
5. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4 non è richiesto il patentino:
a) per i proprietari o possessori residenti che provvedono in proprio agli approvvigionamenti legnosi con lo scopo di soddisfare i fabbisogni dell'azienda agricola;
b) per il taglio dei boschi da parte degli aventi diritto all'uso civico di legnatico.

Art. 11
(*Contenzioso forestale*)

1. Avverso le sanzioni amministrative elevate ai sensi della presente legge può essere presentato ricorso all'ente competente per territorio.
2. Per l'esame dei ricorsi di cui al comma 1, ogni ente competente per territorio istituisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un organo collegiale denominato Commissione per il contenzioso forestale (CCF), composto da almeno tre membri esperti rispettivamente in materia forestale, in materia agronomica ed in materia giuridica.
3. La Commissione per il contenzioso forestale esprime parere , nei confronti del competente organo dell'ente, su ricorsi presentati.

4. La nomina dei componenti delle singole Commissioni ed il funzionamento delle stesse è disciplinata dall'ente competente per territorio.

CAPO II
PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 12
(Alberi sottoposti a tutela)

1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.
2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano le seguenti peculiarità:
a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;
b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;
c) ricadono in aree pubbliche e private e compongono viali alberati, parchi, spazi urbani, luoghi di culto ed aree sorte a fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.
3. Il censimento è approvato con atto amministrativo della Giunta regionale che ne cura il controllo ed aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.
4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale.
5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti nel regolamento.

Art. 13
(*Abbattimento e spostamento degli alberi*)

1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.
2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.
3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 12, diverse da quelle indicate ai commi 2 e 4, sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti ammessi a norma di legge, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.

Art. 14
(*Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e relative autorizzazioni*)

1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento ed il commercio.
2. Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali delle specie erbacee ed arbustive di cui al comma 1.
3. E' consentita la raccolta di muschi fino ad un chilogrammo giornaliero a persona. La

raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione, esclusivamente per le attività economiche del settore. La raccolta non può essere autorizzata in zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con pendenze superiori al trenta per cento, nei boschi di nuova formazione, in quelli in corso di rinnovazione e nelle zone percorse da incendio.
4. Può essere autorizzata la estirpazione delle specie indicate nel regolamento, per costruzioni edilizie per opere di trasformazione e miglioramento fondiario, in attuazione di progetti ammessi a norma di legge, o per evitare il danneggiamento di opere esistenti nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità.
5. Può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro-silvo-pastorali.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dagli enti competenti per territorio.

Art. 15
(*Rimboschimento e impianto*)

1. Nei rimboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno sono vietate la piantagione e la semina di specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco allegato al regolamento.
2. I rimboschimenti con specie diverse possono essere realizzati, previa autorizzazione dell'ente competente per territorio, per l'attuazione di progetti sperimentali, se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca pubblici.
3. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a cinquecento metri da aree boscate, è fatto divieto di introdurre specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 16
(*Iniziative naturalistiche*)

1. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la

valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora.
2. Per la promozione delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni ed organismi scolastici per la realizzazione di:
a) attività di interesse naturalistico – ambientale;
b) attività promozionali;
c) interventi di iniziativa pubblica per la sistemazione ed il miglioramento di aree verdi.
3. I contributi sono concessi entro i seguenti limiti della spesa ammessa:
a) fino al cento per cento per le iniziative degli enti od organismi pubblici;
b) fino al cinquanta per cento per le iniziative degli altri beneficiari.
4. Nel caso che i finanziamenti regionali disponibili siano insufficienti a soddisfare la domanda nei termini massimi previsti sono adottati criteri di contribuzione inversamente proporzionali alla spesa ammessa.
5. I contributi concessi sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del rendiconto di spesa supportato dai documenti giustificativi.
6. La Giunta regionale con proprio atto amministrativo disciplina termini e modalità dei procedimenti amministrativi di cui al presente articolo, compreso il riparto dei fondi fra le varie attività.

CAPO III
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 17
(*Organi di indirizzo e coordinamento*)

1. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono istituiti il Comitato regionale consultivo e la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 18
(*Comitato regionale consultivo*)

1. Il Comitato regionale consultivo ha, in particolare, il compito di:
   a) presentare proposte alla Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento;
   b) presentare proposte per la revisione del Piano forestale regionale relativamente alla difesa dei boschi dagli incendi;
   c) presentare proposte per la redazione del Piano annuale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
   d) proporre iniziative per la formazione del personale coinvolto a diversi livelli nella attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
   e) proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini a livello regionale in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
2. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:
   a) due rappresentanti del Servizio regionale Programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, di cui uno con funzioni di Presidente;
   b) un rappresentante del Servizio regionale Protezione civile e protezione dai rischi;
   c) un rappresentante dell'Unione nazionale Comunità ed enti montani;
   d) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
   e) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   f) un rappresentante della Prefettura di Perugia;
   g) un rappresentante della Prefettura di Terni;
   h) un rappresentante della Provincia di Perugia;
   i) un rappresentante della Provincia di Terni.

Art. 19
(*Sala operativa unificata permanente*)

1. E' istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP) con il compito di

assicurare il coordinamento, anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle statali nell'ambito della programmazione della lotta attiva agli incendi indicata dal Piano annuale di cui all'art. 20.

2. Spetta in particolare alla SOUP:
   a) coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi richiedendo l'intervento di uomini, attrezzature e mezzi appartenenti ai soggetti istituzionali coinvolti ed indicati dal Piano annuale di cui all'art. 20;
   b) chiedere al Centro operativo aereo unificato (COAU) l'intervento della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
   c) rilevare ed elaborare i dati relativi agli incendi boschivi.

3. Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell'ambito della SOUP, dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato.

4. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono stabilite in apposto protocollo di intesa concordato e sottoscritto fra la Regione dell'Umbria (Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana e Servizio protezione civile), il Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato e il Coordinamento regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 20

(*Piano annuale di previsione, prevenzione ed lotta attiva contro gli incendi boschivi*)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale approva, per l'anno successivo, il Piano annuale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in attuazione degli indirizzi del Piano forestale regionale ed in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353 ed alle relative direttive nazionali.

2. Il Piano annuale costituisce il documento unico di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi.

3. Il Piano annuale individua:
   a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
   b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
   c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
   d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
   e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
   f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio di cui alle lettere c) e d);
   g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
   h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
   i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
   l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
   m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
   n) le attività informative;
   o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nello stesso;
   p) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito dell'organizzazione delle attività anticendi boschivi e ne stabilisce le modalità di attivazione.
4. Il Piano di cui al comma 1 prevede inoltre:
   a) un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato;

b) un'apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato

Art. 21
(*Campagna annuale antincendio*)

1. Il Dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, sulla base dell'andamento climatico stagionale, determina con proprio atto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, le date di apertura e di chiusura della campagna annuale antincendio, nonché l'inizio e il termine del periodo di grave pericolosità, al fine della predisposizione delle misure di prevenzione previste dal piano annuale di cui all'art. 20 e della osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui all'art. 24.

Art. 22
(*Volontari*)

1. La Giunta regionale, in conformità alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, promuove la stipula di convenzioni tra le Comunità montane e le associazioni di volontariato e tra le Comunità montane e i Comuni, al fine di assicurare l'intervento di squadre volontarie nell'ambito delle attività previste dal Piano annuale di cui all'art. 20.

Art. 23
(*Lotta attiva contro gli incendi boschivi*)

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi sono delegati, con riferimento al piano di cui all'art. 20, alle Comunità montane, le quali operano anche nei Comuni non ricompresi in alcuna Comunità montana secondo l'aggregazione stabilita dal Piano annuale di cui all'art. 20.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 le Comunità montane possono impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese

promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe
3. In attuazione di quanto indicato all'articolo 20, comma 3, lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 24
(*Prescrizioni e divieti*)

1. E' vietato dal 1° marzo al 31 ottobre accendere fuochi, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri. La Giunta regionale può modificare i termini di cui al presente comma in presenza di particolari condizioni climatiche.
2. Deroghe specifiche a quanto indicato al comma precedente possono essere autorizzate dagli enti competenti per territorio, per l'accensione di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza.
3. Ulteriori prescrizioni e divieti sono individuati nel Piano annuale di cui all'art. 20 ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
4. Restano fermi i divieti di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353.

TITOLO II
FORESTAZIONE PUBBLICA

CAPO I
FUNZIONI RISERVATE ALLA REGIONE

Art. 25
(*Sistema informativo forestale*)

1. Il Sistema informativo forestale (SIFOR) costituisce la base conoscitiva indispensabile per:
   a) la redazione del Piano Forestale Regionale di cui all'articolo 26 e del Piano annuale di cui all'articolo 20;

b) la programmazione e pianificazione forestale a livello comprensoriale;
c) il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei boschi;
d) le analisi, gli studi e gli interventi che interessano i boschi.

2. Il Sistema informativo forestale si compone dei seguenti archivi principali:
a) la carta forestale regionale;
b) l'inventario forestale regionale;
c) la carta della viabilità di interesse forestale e dei punti d'acqua utili ai fini antincendio;
d) le basi topografiche e il modello digitale del terreno;
e) la delimitazione delle aree vincolate per scopi idrogeologici;
f) l'archivio storico degli incendi boschivi;
g) l'archivio degli interventi realizzati nel settore forestale.

3. La regione cura il periodico aggiornamento degli archivi di cui al punto 2, prevedendo in particolare la ripetizione dell'inventario forestale regionale con cadenza decennale.

4.Il Sistema informativo forestale è integrato dagli archivi e dalle procedure del Sistema Informativo Antincendi Boschivi Integrato (SIAIBI) che costituisce la base conoscitiva ed il supporto operativo alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

5.La struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità del SIAIBI sono indicati nel Piano annuale di cui all'articolo 20.

Art. 26
(Piano forestale regionale)

1. Il Piano forestale regionale (PFR) costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e di interventi e per l'attuazione dei regolamento comunitari inerenti il settore forestale.

2. Il PFR è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Esso ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo PFR.

3. Il PFR è attuato con i Programmi annuali di cui all'art. 27.

Art. 27
(*Programma annuale*)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente capo la Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.
2. Il programma individua gli indirizzi operativi cui devono attenersi le Comunità montane nella predisposizione dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione, con riferimento anche agli interventi da realizzare nell'ambito del patrimonio agro - forestale di proprietà pubblica di cui al capo terzo.

CAPO II
INTERVENTI DELEGATI IN ATTUAZIONE DEL PIANO FORESTALE REGIONALE

Art. 28
(*Interventi*)

1. L'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi diretti al potenziamento, al miglioramento, alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio boschivo regionale in attuazione del PFR sono delegati alle Comunità montane.
2. Sono delegati, in particolare, gli interventi nei seguenti ambiti:
a) agro-silvo-pastorale;
b) sistemazione idraulico-forestale;
c) difesa del suolo e dell'ambiente, salvaguardia della natura e dell'equilibrio ecologico;
d) prevenzione ed estinzione degli incendi;
e) vivaistica;
f) faunistica;
g) tartuficoltura.
3. Le Comunità montane attuano gli interventi di cui al comma 1, previa convenzione, anche nei territori di Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, secondo le indicazioni del Programma annuale di cui all'art. 27.
4. Tutti gli interventi di cui al comma 2, possono essere realizzati anche nei territori non appartenenti ad enti pubblici; in questo caso devono essere preceduti da apposite

convenzioni con i proprietari dei terreni interessati.
5. Per interventi che riguardino territori di due o più Comunità montane, gli enti stessi stipulano intese per la presentazione di progetti comuni a carattere interzonale.
6. Le opere realizzate ai fini del presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità e sono a totale carico del bilancio regionale.

Art. 29
(*Progetti esecutivi*)

1. Le Comunità montane presentano alla Amministrazione regionale, per l'approvazione, i progetti esecutivi degli interventi, redatti in conformità al Programma annuale di cui all'art. 27, entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il Programma predetto.

Art. 30
(*Attività connesse*)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 28 le Comunità montane in armonia con gli indirizzi di cui ai Programmi annuali, provvedono:
a) all'acquisto di macchine ed attrezzature;
b) al ripristino o costruzione di immobili funzionali allo svolgimento degli interventi delegati.

Art. 31
(*Progetti speciali*)

1. La Regione può affidare direttamente alle Comunità montane i compiti amministrativi inerenti la predisposizione e la realizzazione di progetti speciali, attinenti gli interventi di cui all'art. 28 previsti dalle normative statali e comunitarie.

CAPO III
GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE DI PROPRIETA' PUBBLICA

Art. 32
(*Amministrazione e gestione dei beni*)

1. L'amministrazione del patrimonio agroforestale di proprietà pubblica è svolto nel rispetto degli indirizzi del Piano forestale regionale.
2. La gestione viene effettuata sulla base di piani di gestione di durata minima decennale, redatti in conformità al PFR, ai piani pluriennali di sviluppo socio economico di cui all'art. 29 della legge 8 giungo 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni ed agli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
3. Gli enti pubblici devono destinare almeno il dieci percento dei ricavi, al netto dei costi di intervento, derivanti dalla gestione dei beni forestali di proprietà ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei propri boschi, iscrivendo tali somme nel bilancio di previsione dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato

TITOLO III
FORESTAZIONE PRIVATA

Art. 33
(*Sostegno e sostituzione*)

1. La Regione promuove la pianificazione per la gestione sostenibile delle risorse definendo metodologie di elaborazione, controllo dell'applicazione e di riesame periodico dei piani di gestione forestale.
2. Il sostegno alle attività inerenti al settore forestale intraprese da soggetti privati è attuato nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria di settore, conformemente agli strumenti regionali applicativi approvati dalla Commissione Europea.
3. Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali gli enti competenti per territorio possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio forestale limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione di detti

interventi devono essere riutilizzati in interventi di pianificazione e miglioramento dei boschi.

TITOLO IV
VIVAISTICA

CAPO I
DISCIPLINA

Art. 34
(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali, in attuazione della legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e delle direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale di moltiplicazione forestale prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale, da utilizzare per imboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, impianti di tartuficoltura o filari alberati.
3. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizione del presente capo.

Art. 35
(Autorizzazione alla produzione e vendita)

1. La produzione e la vendita del materiale di moltiplicazione forestale di cui all'art. 34 è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, distinta per la produzione e vendita o per la sola vendita.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata sentito il parere della Commissione regionale tecnico-consultiva di cui all'art. 36 e previo

pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla normativa vigente.

Art. 36
(*Commissione tecnico-consultiva*)

1. E' istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva.
2. La Commissione tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta regionale ed esprime pareri e formula proposte sui seguenti argomenti:
   a) sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l'autorizzazione alla produzione e vendita di cui all'art. 35;
   b) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni su proposta degli organi di vigilanza ed a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti;
   c) sulla iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme nel "Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme", di cui all'art. 39;
   d) sulle modalità di gestione del materiale di base iscritto nel "Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme", di cui all'art. 39;
   e) sulle richieste di iscrizione nel "Libro nazionale dei boschi da seme" dei materiali di base iscritti nel libro regionale;
   f) sulla possibilità di utilizzo di cloni forestali appartenenti alle specie indicate nel regolamento per la realizzazione di imboschimenti o filari;
   g) sulla richiesta alla Commissione europea di vietare in tutto o in parte del territorio regionale la commercializzazione all'utente finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici.

Art. 37
(*Adempimenti*)

1. I produttori di materiale di moltiplicazione forestale di cui all'art. 34 sono tenuti a comunicare all'ente competente per territorio entro il trenta settembre di ogni anno la consistenza del materiale stesso esistente nei propri vivai o stabilimenti.
2. I possessori di autorizzazione di cui all'art. 35 devono tenere, per ciascun vivaio, stabilimento o magazzino, un "registro di carico e scarico" secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 38
(*Certificazione*)

1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 34 non può essere trasportato, venduto o comunque ceduto senza certificato di provenienza o di identità clonale rilasciato dall'ente competente per territorio.
2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme della presente legge per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte. Inoltre, deve essere certificata la specie di tartufo utilizzata attraverso metodologie di riconoscimento approvate dalla Giunta regionale.
3. L'utilizzo di materiale di moltiplicazione di cui all'art. 34, proveniente da altre regioni o altri paesi europei, è ammesso con le seguenti prescrizioni:
   a) non vi è alcuna ulteriore limitazione nel caso in cui il materiale abbia provenienza ubicata in Abruzzo, Lazio, Marche o Toscana;
   b) non è ammesso l'utilizzo di materiale di moltiplicazione appartenente alla categoria "identificato alla fonte" ai sensi della Direttiva 1999/105/CE, nel caso in cui la provenienza risulti ubicata al di fuori delle regioni di cui alla lettera a), salvo deroga concessa dalla regione su motivata richiesta dell'interessato;
   c) la Regione, su proposta della Commissione Tecnico - Consultiva, si

riserva la possibilità di chiedere l'autorizzazione alla Commissione europea a vietare in tutto il proprio territorio o in parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

4. Per il materiale di moltiplicazione di cui all'art. 34 proveniente da altre regioni italiane o da altri paesi membri della Unione europea, è valida la certificazione rilasciata dalla competente amministrazione di provenienza.

5. Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, la commercializzazione e l'impiego di materiale di moltiplicazione forestale di cui all'art. 34 e di origine esterna ai Paesi dell'Unione europea, può essere autorizzata dalla Regione su richiesta dell'interessato esclusivamente per ragioni di sperimentazione e ricerca, dietro presentazione di certificato di provenienza rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche l'indicazione del vivaio di produzione.

Art. 39

("Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme" e "Registro Regionale dei cloni forestali")

1. I boschi, le piante da seme e gli arboreti da seme sono iscritti nel "Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme", di seguito nominato "libro regionale".

2. I cloni delle piante appartenenti alle specie indicate nel regolamento utilizzabili per la propagazione sono iscritti nel "Registro regionale dei cloni forestali", di seguito nominato "registro regionale".

Art. 40
(*Rinvio al regolamento*)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste nel presente capo il regolamento stabilisce:
   a) la composizione della Commissione tecnico – consultiva;
   b) le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico;
   c) le modalità per la redazione del certificato di provenienza o di identità clonale;
   d) le modalità per la redazione del cartellino identificativo del materiale;
   e) le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del libro regionale e del registro regionale di cui all'art. 39, nonché le norme per stabilire le modalità gestionali dei materiali di base iscritti nel libro regionale e le modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione;
   f) gli adempimenti per la raccolta, la lavorazione, l'immagazzinamento, il trasporto, l'allevamento e la conservazione;
   g) le norme per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

CAPO II
VIVAIO FORESTALE REGIONALE

Art. 41
(Vivaio forestale regionale)

1. La regione per le attività connesse al vivaismo pubblico promuove la costituzione, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto regionale, di una azienda in forma di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i Comuni e le Comunità montane interessati nonché soggetti imprenditoriali privati.
2. La regione può avvalersi dell'azienda vivaistica di cui al comma 1 per la realizzazione di interventi ed azioni finalizzati al miglioramento e potenziamento della vivaistica a finalità pubblica ed alla salvaguardia della biodiversità e degli ecotipi locali.

TITOLO V
FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI E CRITERI DI RIPARTIZIONE

Art. 42
(*Finanziamento delle funzioni conferite*)

1. Quando non diversamente specificato, i mezzi finanziari per lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti competenti per territorio nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge sono imputati:

a) per le funzioni di competenza delle Comunità montane, al Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane di cui al cap. 4172 del bilancio regionale, istituito con la legge regionale 9 marzo 2000, n. 19;

b) per le funzioni di competenza dei Comuni, al cap. 4173 del bilancio regionale, di nuova istituzione, denominato "Spese per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione ai Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana", il cui stanziamento è ripartito con i criteri previsti per il riparto del Fondo di cui alla lettera a).

Art. 43
(*Finanziamento iniziative naturalistiche*)

1. Al finanziamento delle iniziative previste all'art. 16, si fa fronte con le somme stanziate al cap. 8425 del bilancio regionale, ridenominato "Spese per lo svolgimento di iniziative naturalistiche – art.16 LR _____.
2. Gli importi disponibili ai cap. 4060, 4110 e 4145 confluiscono nel cap. 8425 di cui al comma 1.

Art. 44
(*Finanziamento del Piano annuale di prevenzione ed estinzione degli incendi. Criteri di erogazione e di rendicontazione*)

1. Al finanziamento del Piano annuale di cui all'art. 20, compresi gli interventi di spegnimento effettuati dalle Comunità montane, si provvede con lo stanziamento del capitolo 4120 del bilancio regionale.

2. I fondi assegnati alle Comunità montane possono essere erogati in acconto fino ad un massimo dell'ottantacinque per cento del loro ammontare complessivo.
3. Il rimborso alle Comunità montane è determinato in via definitiva sulla base della spesa rendicontata, riconosciuta ammissibile.
4. I fondi eventualmente erogati e non impiegati sono portati in detrazione alle assegnazioni afferenti ai successivi esercizi finanziari.

Art.45
(*Finanziamento delle materie di competenza della Regione)*

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 lettere a), b) e c) dell'art. 25, nonché per l'attuazione di ogni altra iniziativa regionale prevista dal PRF, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 4174, di nuova istituzione, del bilancio regionale denominato "Fondo per la predisposizione del Piano forestale regionale e per le azioni di iniziativa regionale previste nel Piano forestale regionale".
2.Gli importi disponibili al cap. 4065 confluiscono nel cap. 4174.

Art. 46
(*Finanziamento degli interventi delegati di attuazione del Piano forestale regionale*)

1. I progetti esecutivi di cui all'art. 29 sono finanziati dal Fondo per gli interventi delle Comunità montane di cui al cap. 8330 del bilancio regionale, istituito con la legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 la cui ripartizione è effettuata secondo le modalità previste all'art.9 comma 4 della legge istitutiva.

Art. 47
(*Finanziamento delle attività di vivaismo pubblico)*

1. Al finanziamento dell'Azienda di cui al comma 1 dell'art. 41 si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 25 con le disponibilità presenti sul

cap. 4045 istituito con la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2000.

Art. 48
(*Finanziamento anni successivi*)

1. Al finanziamento degli interventi di cui al presente titolo, per gli anni successivi al 2001, si provvede con le dotazioni finanziarie all'uopo predisposte dalla legge finanziaria regionale ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 tenendo conto delle previsioni recate dal bilancio pluriennale della Regione.
2. A partire dall'esercizio 2001 sono soppressi i seguenti capitoli di bilancio:
a) 4007, 4060, 4061, 4110 e 4145;
b) 4065 e 4066;
c) 4106;
d) 4142;
e) 8421, 8422, 8423, 8424, 8426;
f) 4021, 4040, 4041, 8349, 8380, 8470;
g) 4119.
La soppressione effettiva viene effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui non si verificano le condizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Gli impegni ancora in essere alla data del 31 dicembre 2001 sui capitoli soppressi di cui al comma 2 restano iscritti in bilancio nei capitoli di origine sino al loro completo esaurimento.
4. I capitoli di cui al comma 2 rimangono iscritti in bilancio sino ad esaurimento delle disponibilità connesse a risorse a destinazione vincolata statali o comunitarie.
5. La Giunta regionale è autorizzata, a norma della vigente legge regionale di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare ai sensi della presente legge le conseguenti variazioni al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49
(*Sanzioni*)

1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall'art. 108 della legge 2 marzo 1999, n. 3.
3. Coloro che arrecano danni in materia di boschi, in violazione alle disposizioni del regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio.
4. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi.
5. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto indicato al comma 4, l'ente competente per territorio, previa diffida, dispone l'esecuzione dei lavori a spese del trasgressore.
6. Coloro che violano le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.200.000 a L.2.000.000 per ogni decara o frazione inferiore oltre alle sanzioni di cui al comma 3.
7. Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in violazione alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.50.000 a L.75.000 per ogni pianta o ceppaia.
8. Per l'inosservanza del divieto di cui al comma 3 dell'art. 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L.100.000 a L.1.000.000.
9. Coloro che nei boschi violano le norme contenute nel regolamento o eseguono gli interventi in difformità alle prescrizioni imposte

dall'ente competente per territorio sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da L.100.000 a L.450.000 per:
   1) per ogni dieci piante o ceppaie nei casi riguardanti la modalità dei tagli;
   2) per ogni decara o frazione di decara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o danneggiati, taglio ed eliminazione degli arbusti;
b) da L.10.000 a L.45.000 per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo.

10. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici coloro che violano le norme contenute nel regolamento sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dal numero 2 della lett. a) del comma 9.

11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.200.000 a L.1.200.000 per ogni decara o frazione inferiore e di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.50.000 a L.100.000 per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.

12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle segnalazioni sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.200.000 a L.1.200.000.

13. Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.50.000 a L.200.000 per ogni albero.

14. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell'art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L.100.000 a L.1.000.000 per ogni pianta con diametro a un metro e trenta fino a dieci centimetri;
b) da L.150.000 a L.1.500.000 per ogni pianta con diametro a un metro e trenta compreso fra undici e trenta centimetri;

c) da L.200.000 a L.2.000.000 per ogni pianta con diametro a un metro e trenta compreso fra trentuno e cinquanta centimetri;
d) da L.500.000 a L.5.000.000 per ogni pianta con diametro a un metro e trenta compreso fra cinquantuno e settanta centimetri;
e) da L.1.000.000 a L.10.000.000 per ogni pianta con diametro a un metro e trenta superiore a settanta centimetri.

15. Il soggetto beneficiario dell'autorizzazione che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell'art. 13, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L.200.000 a L.1.200.000 e l'ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.
16. Chiunque asporti, danneggi o commerci le specie di cui all'art. 14 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000 a L.50.000 per ciascun esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato.
17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 17 è disposta la confisca delle piante.
18. Coloro che eseguono imboschimenti in difformità al comma 1 dell'art. 15 senza la prescritta autorizzazione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L.5.000.000 per ettaro.
19. Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3 dell'art. 15 sono punti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.50.000 a L.500.000 per ciascun esemplare.
20. Per la violazione in materia di incendi boschivi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 24 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
21. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dagli art. 25, 26 e 27 della Legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 50
(*Norme transitorie*)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.2 si applica il regolamento regionale 8 giugno 1981, n.1.
2. Fino all'approvazione degli elenchi di specie di cui agli art. 12, comma 1, 14, comma 1, 15, comma 1, restano in vigore le tabelle A,

B e C allegate alla legge regionale 18 novembre 1987, n.49.
3. Fino all'approvazione del censimento di cui all'art. 12, comma 3, sono piante censite quelle di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 3421 del 18 aprile 1991, n. 6299 del 2 luglio 1991 e n. 10326 del 19 novembre 1991.
4. Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'art. 34, comma 3, le norme del capo I del titolo IV si applicano alle specie di cui alla tabella A allegata alla L. n. 269/73 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) il regolamento di cui all'art. 2 è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore;
b) le aree di cui all'art. 7, comma 5, sono individuate dagli enti competenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore;
c) le specifiche tecniche di cui all'art. 9, comma 2, sono stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore.
6. Il materiale forestale di propagazione di cui all'art. 34 già in possesso dei vivai prima dell'entrata in vigore della presente legge o comunque già raccolto o in produzione, può essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base della norme vigenti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 51
(Modifiche di norme)

1. Il comma 1 dell'art. 126 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 è sostituito da seguente:
"1. I comuni di cui all'articolo 111, comma 2, esercitano le funzioni amministrative previste dall'articolo 110 affidandole ad una delle comunità montane limitrofe."
2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 è sostituito dal seguente:
"5. Nelle zone di discontinuità ecologica di cui alla lett. c) dell'art. 9, il censimento delle aree boscate di cui è vietata in ogni caso la trasformazione in altre qualità di coltura e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata

dai Comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP."

3. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 è sostituito dal seguente: *"1. Sono definite aree boscate quelle coperte dal bosco secondo la definizione dell'art. 5 della legge regionale....."*

4. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 è sostituito dal seguente: *"2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico-ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi.".*

5. Al comma 6 dell' art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 il termine "*..Provincia..*" è sostituito da "*..Regione..*".

6.Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 28 febbraio 1994, n.6 modificata ed integrata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n.10 è sostituito dal seguente:

"4. *La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con funghi del genere Tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della piante simbionte e della specie di tartufo utilizzata".*

Art. 52
(*Abrogazione di norme*)

1. Sono abrogate le seguenti norme di legge:
   a) la legge regionale 14 maggio 1979 n. 23;
   b) la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 4;
   c) la legge regionale 18 marzo 1980, n. 19;
   d) la legge regionale 8 giugno 1981, n. 32;
   e) la legge regionale 12 agosto 1981, n. 55;
   f) la legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47;
   g) il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;
   h) la legge regionale 4 agosto 1987, n. 37;

i) la legge regionale 18 novembre 1987, n. 49;
j) il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 28 febbraio 1994, n.6;
k) la legge regionale 15 gennaio 1998, n.2;
l) gli articoli 112, 113, 114 e 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n.3;
m) la legge regionale 4 aprile 1990, n.11;
n) l'art. 10 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19;
o) il comma 8 dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.

del.2 -D-
FRG/amz

Tabella 1: relazioni della proposta di TU con la normativa vigente.

Testo del D.D.L.	NORME DI RIFERIMENTO VIGENTI	Norme regionali -abrogate* -modifiche/sostituzioni/ integrazioni**
Conferimento di funzioni (art.3)	L.R. 3/99: artt. 114, 115,126	-L.r. 3/99: artt.114*, 115*,126**
Titolo I, Capo I (Norme di tutela forestale ed idrogeologica) – da art.4 ad art.12.	R.D.L.3267/1923, D.L.490/1999, D.Lgs. 804/1948, L.R. 27/00, art. 10, comma 5 L.R. 27/00, art. 15, comma 1 L.R. 27/00, art. 15, comma 2 L.R. 27/00, art. 15, comma 7 L.R. 27/00, art.15, comma 8 L.R. 2/00, art. 5, comma 6, L.R. 19/80, L.R. 32/81, L.R. 29/84, art. 16, comma 2	-L.R. 19/80* -L.R. 32/81* -L.R. 29/84, art. 16, comma 2* -L.R. 27/00, art. 10, comma 5** -L.R. 27/00, art. 15, comma 1** -L.R. 27/00, art. 15, comma 2** -L.R. 27/00, art.15, comma 8* -L.R. 2/00, art. 5, comma 6** -Regolam.to regionale 1/81
Titolo I, Capo II, artt. da 12 a 15 (protezione alberi e flora spontanea)	L.R. 49/87 L.R. 11/90 L.R. 2/98	-L.R. 49/87* -L.R. 11/90* -L.R. 2/98*
Titolo I, Capo II, art.16 (Promozione iniziative naturalistiche)	-L.R.49/87 - art. 16, -L.R. 55/81 - art.2- lett.i), art.3, art.5, art.6.	-L.R. 49/87* -L.R. 55/81*
Titolo I, Capo III – artt. da 17 a 24 (Prevenzione ed estinzione incendi boschivi)	-L.R.37/87 -L.47/1975 -L.R. 3/99 - art.112, comma 5 lett. b) e art.113, comma 3	-L.R.37/87* -L.R. 3/99 - art.112* -L.R. 3/99 -art. 113*
Titolo II, Capo I (forestazione pubblica - funzione riservate alla Regione) – artt. 25,26,27.	-L.R. 3/99 -art.112, commi 2,3, e 5 lettere.a, c.	L.R. 3/99 -art.112 *
Titolo II, Capo II (Forestazione pubblica - interventi delegati in attuazione del PFR) – art. da 28 a 31.	-L.R. 47/83 -L.R. 3/99 - art. 112, comma 4 e art.113, comma 2	L.R. 47/83 * L.R. 3/99 - art. 112* L.R. 3/99, art.113 *
Titolo II, Capo III (Gestione del patrimonio agroforestale di proprietà pubblica) art.32	-L.R. 23/73 -L.R. 3/99 -art.113, comma 1	L.R. 23/79* -L.R. 3/99, art.113*
Titolo III – art.33 (Forestazione privata)	-Regolamenti comunitari e programmi regionali attuativi - L.R. 55/81	L.R. 55/81*
Titolo IV, Capo I (Vivaistica – disciplina) artt da 34 a 40.	- Direttive Comunitarie -L.269/73 e successive modifiche ed integrazioni - L.R. 6/94,art.15, comma 4	-L.R. 6/94, art.15, comma 4*
Titolo IV, Capo II (Vivaio regionale) – art. 41	-L.R. 4/77 -L.R. 3/99 - art.112, commi 6,7. -L.R. 25/00	-L.R. 4/77* -L.R. 3/99 - art.112 *
Titolo V, Finanziamento funzioni conferite (art.42)	LR. 19/2000: art. 8	
Titolo V , Finanziamento materie di competenza della Regione (art.45)	L.r. 19/2000: art.10	L.r. 19/2000: art.10*

Nota : sono state sottolineate le norme già indicate come abrogate.

Perugia, li 10 MAG. 2001
Per copia conforme all'originale.
IL DIRIGENTE
REGIONE UMBRIA - Giunta Regio. - Uff. Segreteria